

La volta scorsa avete affrontato il concetto di OBBLIGAZIONE di RAPPORTO OBBLIGATORIO, il concetto di OGGETTO del rapporto obbligatorio. Oggi parleremo dei CARATTERI FISIONOMICI del rapporto obbligatorio, ossia dei requisiti essenziali affinché si possa dire che si è in presenza di un rapporto obbligatorio. Quando voi dite OBBLIGAZIONE si presuppone una serie di cose, ossia che quella fattispecie concreta abbia i requisiti essenziali dell'obbligaz. E come fa il giurista, l'interprete, il giudice a stabilire quando la fattispecie concreta è un'obbligaz.? Naturalmente ci sono dei requisiti essenziali, senza i quali non si può dire che si è in presenza di un rapporto obbligatorio. Essi si evincano dagli artt. 1174-1175 cc, articoli di fondamentale importanza che teorizzano spesso nella dottrina della obbligaz.

Art. 1174: CARATTERE PATRIMONIALE DELLA PRESTAZ.: La prestazione che forma oggetto dell'obbligaz. deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore. Art. 1175: COMPORTAMENTO SECONDO CORRETTEZZA: Il debit. e il credit. devono comportarsi secondo le regole della correttezza. Possiamo dire che i requisiti essenziali si evincano da questi articoli e dalla definizione stessa di rapporto obbligatorio. Xché quest'ultimo che cosa è? E' un vincolo giuridico in virtù del quale il debit. colui che è titolare della situaz. soggettiva debitoria è come se fosse titolare di una situaz. passiva, anche se non è proprio corretto dire così in quanto è una situaz. complessa (e.g. diritti, interessi), quindi il debit. è tenuto ad una prestaz. patrimoniale, ossia un comportamento economicamente valutabile, suscettibile di valutazione economica al fine di soddisfare un interesse del creditore che può essere anche non patrimoniale. Da queste definiz. che si evincano dall'artt. 1174-1175, a sua volta si evincano i 3 requisiti necessari dell'obbligaz., in mancanza di uno di essi si avrà un'altra fattispecie. Essi sono:

1) Dualità della situaz. soggettive; 2) L'interesse del creditore; 3) La Patrimonialità della prestaz. Prima di esaminarli singolarmente, abbiamo chiarito un aspetto dell'art. 1175. Esso ci parla di correttezza, e presuppone che il creditore deve cooperare nell'adempimento del debitore nella possibilità di adempiere. Tanto è vero che c'è un istituto, la mora del credit., quando il credit. non coopera, non mette in condizioni il debit. di poter adempiere. Correttezza deve essere intesa nel senso di buona fede oggettiva. Nella relaz. al c.c. del 42, che voi sapete che il c.c. del 42 (come ogni legge di particolare importanza) fu seguito da una relaz. che spiegava le scelte effettuate dagli articoli, x quanto riguarda da l'art. 1175, nella relaz. si legge: correttezza è il dovere di comportarsi in modo da non ledere l'interesse altrui fuori dai limiti della legittima difesa, degli interessi propri. Io devo cooperare, c'è bisogno della collaborazione, quindi principio di solidarietà. E' un interesse anche socialmente tutelato, non può essere un interesse xonale non riconosciuto. Necessità di correttezza e cooperaz., comportarsi con bontà. Esaminiamo il 1° requisito: dualità della situaz. soggettive in realtà significa che il rapporto obbligatorio non è relazione tra soggetti ma relaz. tra situazioni soggettive. Vi può essere rapporto obbligatorio, relaz. tra due situaz. soggettive anche senza un soggetto titolare di quella situaz. soggettiva xché ad es. il sogg. non è venuto ancora ad esistenza (meriduo concepito) oppure una situaz. sogg. con soggetto e titolare dell'altra situaz. soggettiva una pluralità di soggetti tra i quali anche il soggetto titolare dell'altra situaz. soggettiva. Quindi ciò che è importante non è la dualità dei sogg. ma la dualità delle situaz. soggettive, o dualità dei centri d'interesse, centri di imputaz. giuridica (2 patrimoni distinti). La dottrina tradizionale ragionava in base all'esistenza dei soggetti, ma questa è una dottrina superata. Vi ho portato un documento del 1910 di un famoso civilista, Ugo MATTEI, x farvi capire il cambiamento dall'imposta dottrinale. Questo autore è un esponente della dottrina tradizionale, di un modo di ragionare che oggi non è + condiviso, e per di più, ragionava x soggetti. Infatti parlava della rappresentanza come rapporto bilaterale che presuppone l'esistenza di 2 soggetti. Tale impostaz. è ormai superata. Un rappresentante che non rappresenta da solo, era soltanto un non senso quando un rappresen-

tutto non abbia un rappresentante, si ragiona in base all'esistenza di (2) sogg. La bilateralità intesa tra soggetti. La bilateralità, la dualità è necessaria x l'obbligaz. ma in alcuni casi. Ugo NATOLI critica il fatto che il curatore del patrimonio non sarebbe un rappresentante, xché il rappresentante x esse tale presuppone che vi sia una dualità e poiché il curatore viene nominato quando ancora non è stato nominato il creditore, il curatore non è il rappresentante di nessuno. Invece se vi cambiate l'impostaz., vi è dualità della situazione soggettiva, il curatore è il rappresentante di un sogg. che in quel momento non è creditore ma che può diventarlo quindi è possibile quella teoria che dice che il curatore è un rappresentante mentre secondo la visione tradizionale quella del curatore non sarebbe una rappresentanza. Quindi dualità di ^{rapporto} ~~soggetti~~ ^{tra} ~~soggetti~~ e ad es. possiamo avere anche il caso in cui il debitore potrà essere una futura, ma costituenda società, l'obbligaz. esiste xché vi è la dualità della situazione ma ancora non esiste il sogg. xché deve venire ad esistenza. 2° requisito essenziale: l'interesse del creditore, e questo significa che l'attuaz. della prestaz. da parte del debit. (soggetto passivo) deve sempre realizzare un interesse del cred., se manca l'interesse alla prestaz. non si può avere obbligaz. Tale interesse deve essere meritevole di tutela quindi un interesse giuridicamente rilevante e meritevole, non può essere un interesse illecito. Non basta xò solo dire un interesse illecito ma bisogna dire anche meritevole xché l'atto illecito non è detto che sia meritevole e viceversa, general-mente quando un atto è illecito è anche non meritevole xò può accadere che l'atto può essere lecito ma non meritevole di tutela. Quando un atto è illecito è semplicemente CONTRA IUS (contrario all'ordinamento giuridico), contrario all'ordine pubblico, contrario alla norma imperativa, contrario al buon costume. Può accadere che un atto sia lecito xò non meritevole, il giudizio di meritevo-lezza non è negativo è positivo e significa dire che quando l'atto è lecito ma non meritevole significa dire che l'atto non è contra ius ma è indifferente x l'ordinamento, non attua nessun interesse. L'interesse del credit. non solo non deve essere illecito ma deve essere anche meritevole di tutela. Il concetto di inter-esse torna in molte norme del cc. L'art. 1171 cita proprio l'interesse meritevole del credit. ^{che è un interesse prioritario e la validità costituzionale del contratto, xché se non c'è in ordine del} art. 1322: Autonomia contrattuale: Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge. Le parti possono an- che concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secon- do l'ordinamento giuridico. Quindi i soggetti possono concludere anche con- tratti atipici, ma devono essere contratti leciti e devono attuare anche in- teressi meritevoli. Il concetto di interesse torna ancora nell'art. 1411: CONTRATTO A FAVORE DI TERZI: È valida la stipulaz. a favore di un 3°, qualora lo stipulante vi abbia interesse. Questo concetto è strettamente collegato all'obbligaz. anche xché il contratto a favore di terzi pone in essere un'obbli- gaz. a favore del 3°. Ancora l'art. 1379: DIVIETO DI ALIENAZIONE: Il divieto di alienare stabilito x contratto ha effetto solo tra le parti, e non è valido se non è contenuto entro convenienti limiti di tempo, e se non risponde ad un apprezz- zabile interesse di una delle parti. Infatti il divieto di alienare che ha effetto ad un'obbligaz. Naturalmente "l'interesse" deve essere presente dalla nascita del rapporto obbligatorio e deve xmanere x tutta la durata e sino all'estinz. del rapporto stesso. Se viene meno questo interesse durante il rapporto si ha non l'estinz. ma la liberaz. del debitore xché non c'è + l'interesse del credit. alla prestaz. ed il debit. viene liberato. Quindi l'in- teresse è un requisito che deve durare x tutta l'obbligaz., non deve esse- re presente solo alla nascita del rapporto. Ad es. se il marito, rapporto obbligatorio marito - medico, in qualità di credit. guarisce a quel punto viene meno l'interesse del marito stesso all'adempimento della prestazione. Naturalmente è necessaria la cooperaz. del debit. al soddisfacimento dell'in- teresse, la correttezza. Nel caso in cui questo viene a mancare, e il debitore non adempie esattamente si parlava di inadempimento cioè di non soddisfaci-

ento dell'interesse. L'inadempimento è una fase patologica dell'obbligaz. (3)
si ha quando o l'obbligaz. la prestaz. non è effettuata o non è stata effettuata solo in parte. Quindi l'art. 1174 vi fa notare un altro
aspetto, quello secondo il quale vi deve essere una certa corrispondenza tra
prestaz. e interesse del creditore. La prestaz. è esatta quando soddisfa
esattamente l'interesse del creditore. Quindi l'interesse emerge dall'art.
1174 ma ritorna in numerosi art. del c.c. L'interesse del creditore può anche
essere non patrimoniale, non è condivisibile parte della dottrina tradizionale
che diceva che l'interesse del credit. è sempre un interesse patrimoniale. L'
interesse patrimoniale e interesse non patrimoniale. Parte della dottrina
tradizionale diceva che poiché la prestaz. (requisito essenziale dell'obbligaz.)
deve essere sempre patrimoniale automaticamente anche l'interesse deve
essere patrimoniale, xché correlati. Invece vi sono ipotesi in cui la prestaz.
è patrimoniale ma l'interesse del credit. non è patrimoniale. Ad es. se compra
te un biglietto x una rappresentaz. teatrale, si tratta di una prestaz. patrimo-
niale (basta pensare al solo x l'acquisto del biglietto) ma va a soddisfare
un interesse culturale (si tratta di un arricchimento culturale non certo economico)
Oppure un interesse ad un intervento estetico. La prestaz. è patrimoniale ma
l'interesse è il miglioramento estetico. Ma può accadere (e questo è un altro
aspetto) che il creditore abbia interesse a che la prestaz. sia effettuata x
naturalmente dal debitore e questo dipende sempre dall'interesse, in tal caso
si parla di rapporti INTUITUS PERSONAE. Ossia l'interesse del creditore è
soddisfatto solo se la prestaz. è effettuata xnaturalmente dal debitore. Ad es. si pen-
si al caso di un intervento chirurgico, dove il sogg. ha interesse a che l'interven-
to sia eseguito proprio da quel chirurgo e non da un suo assistente. Questa è una
obbligaz. xonale di carattere xonale. Oppure si pensi ad un quadro, dove si ha
interesse che esso venga effettuato da quel determinato pittore. Si parlerebbe di in-
adempimento se il quadro verrà effettuato da un'altra xone. Generalmente quan-
do un rapporto non è INTUITUS XSONAE, è ammissibile l'adempimento del terzo
(es. il pagamento di una somma di denaro) ed il credit. non può rifiutare xché
trattarsi di un bene fungibile. Quindi l'interesse non è solo un concetto teorico ma
viene dimostrato volta x volta, è necessario che vi sia e dal quale dipende (molto
spesso) la qualificazione del rapporto stesso e del tipo quindi di obbligazione.
L'interesse del credit. può coesistere con interessi giuridicamente rilevanti
del debitore. Basti pensare che il debitore può avere un interesse alla liberaz.
dal vincolo, xché molto spesso la non liberaz. dal vincolo, immaginate all'ipo-
tesi di un'obbligaz. che scade (pagamento di un debito che scade), molto
spesso vi è un interesse del debitore all'adempimento xché altrimenti in
caso di inadempimento questo può comportare un ridanno di immagine nega-
tivo (si pensi ad una società nel caso di inadempimento nei confronti di un
creditore). Ecco xché l'istituto della mora del credit. ed è necessario che coope-
ri altrimenti è attribuito al debitore uno strumento x ottenere il proprio ri-
sultato. L'interesse del creditore dunque può coesistere con l'interesse del
debitore. Molto spesso il debitore può avere interesse ad effettuare lui stesso
la prestaz. e non che sia effettuata da altri. Infatti abbiamo visto che il debit.
può avere un ridanno economico o di immagine dal fatto di essere debitore di
un certo creditore. X es. l'art. 1236: DICHIARAZIONE DI REMISSIONE DEL DEBITO,
dimostra che l'interesse del debitore è x l'adempimento, : la dichiaraz. del
creditore di rimettere il debito estingue l'obbligaz. quando è comunicata al debito-
re xché questi ottiene in congruo termine di non volere approfittare. Si
vede che il debitore ha il diritto di dire: io non voglio approfittarne, xché voglio
porre in essere quella prestaz. x motivi xonali e quindi la remissione non è
valida. Quindi molto spesso l'interesse del credit. può coesistere con l'interes-
se del debitore. Oppure l'art. 1180: ADEMPIMENTO DEL TERZO. Il 1° comma
dice che l'obbligaz. può essere sempre adempita da un 3° anche contro la
volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua xonal-
mente la prestaz. 2° comma, che dimostra l'interesse del debit. che può coesiste-
re con quello del creditore, : Tuttavia il credit. può rifiutare l'adempimento

affiora dal 3° se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione. Un
creditor non può rifiutare ma se è il debitore a manifestare l'opposiz. allora
il credit. può rifiutare affinché sia il debitore originario ad adempire.
Naturalmente l'interesse del creditore non si trasforma mai in diritto all'adem-
pimento, la circostanza che il creditore abbia interesse all'adempimento
non può portare a dire che il creditore ha un diritto all'adempimento, ma
ha un interesse più o meno tutelato. Abbiamo detto altro requisito essenziale:
la patrimonialità della prestaz. Questo cosa significa? Che la prestaz.
deve essere suscettibile di valutaz. economica. Questo sembra un concetto sempli-
ce, ma ha creato e crea delle difficoltà. Chi è che stabilisce che quella prestaz.
è economica o meno? E quali sono i criteri x poter stabilire quando una pre-
stazione è economica? Ma prima di vedere questo, bisogna affrontare un altro
aspetto. Se manca la patrimonialità, cioè se c'è l'interesse ma manca la
patrimonialità non si è in presenza di un rapporto obbligatorio quindi a quel-
le fattispecie che è tutelata x altri aspetti non si può applicare la disciplina
ma del rapporto obbligatorio che non è tale e non si possono applicare
gli art. 1173 e seguenti. Verrà disciplinata in altro modo. Ma perché la patri-
monialità è un requisito essenziale? Perché non si può applicare la discipli-
na delle obbligaz. anche quando la prestaz. non è patrimoniale? Ci sono
delle ragioni sostanziali, pratiche. Secondo parte della dottrina, la prestaz.
deve essere patrimoniale che altrimenti non è possibile classificare un
danno. Cioè se la prestaz. dell'obligaz. non è patrimoniale non si può do-
lto e non è possibile classificare un danno in caso di inadempimen-
to. Quindi ci sarebbe una correlazione tra prestaz. e danno, non ci po-
rebbe essere danno senza una prestaz. patrimoniale. Quindi la ratio di
questa scelta è mala circostanza che la prestaz. è patrimoniale che il
danno non è possibile qualificare un danno. Questa impostazione non è con-
divisibile che si può essere danno senza prestaz. patrimoniale e si può
essere prestaz. patrimoniale (obligaz.) e impossibile di classificare un
danno. Ad es. se pongo in essere un fatto illecito, non è una prestaz. patrimoniale,
l'art. 2043 mi dice che se pongo in essere un fatto illecito debbo risarcire
il danno. Es. se x mia colpa causa un incidente d'auto, devo risarcire
il danno al conducente dell'altro veicolo, in questo caso un fatto illecito, causa
un danno. Ma si può essere prestaz. patrimoniale senza danno. Altro è la
patrimonialità della prestaz. altro il danno ed il suo risarcimento. Devo an-
dare a teatro compro il biglietto, poi lo spettacolo non si può tenere
(x qualsiasi motivo), in tal caso sono nell'impossibilità di qualificare il
danno. Io posso ottenere solo la restituz. del biglietto. C'è un'obligaz.,
c'è una qualità delle situazioni soggettive, c'è un interesse del creditore, x
nel caso di inadempimento ho solo diritto alla restituz. del biglietto, non pos-
so chiedere il risarcimento del danno. In questo caso abbiamo la pre-
staz. patrimoniale ma non c'è danno. Quindi non è questa la ragione
della patrimonialità della prestaz. Il legislatore ha previsto la patrimonialità
lita x un altro motivo, che oggetto del rapporto obbligatorio, la prestaz.,
il bene deve essere sempre un bene suscettibile di valutaz. economica an-
che se invece di bene si tratti di compromesso. Quello che ci riguarda
x la patrimonialità è la prestazione. Quindi non gli tutti i beni ma quelli
suscettibili di valutaz. economica, teniamo presente l'art. 810 che dà la defi-
nizione di bene: Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritto ma
a noi interessano i beni suscettibili di valutazione economica che non tutte
le cose che possono formare oggetto di diritto sono suscettibili di valutazione
economica. Bene può essere ad es. il diritto alla vita, il diritto all'identità
cronologica ecc. sono beni immateriali ma non oggetto di obligaz. che
la prestaz. deve essere patrimoniale e può avere ed oggetto un bene suscet-
tibile di valutaz. economica. Infatti se prendiamo l'art. 814, c'è una
specificazione: Si considerano beni mobili le energie materiali che hanno
valore economico. (Anche se quest'articolo da solo non è sufficiente). Può
essere oggetto di obligaz. qualsiasi tipo di bene (mobili immobili ecc.)

anche sia suscettibile di valutazione economica. L'art. 1174, rubricato che (5) la prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore. Quest'art. è possibile comprenderlo se si leggono anche altri art., come l'art. 1321, l'art. 1322.

art. 1321: NOZIONE: il contratto è l'accordo di 2 o + parti a costituire, regolare o estinguere fra loro un rapporto giuridico patrimoniale. Quindi la patrimonialità risorge e tale art. è strettamente connesso con l'art. 1174. Se la prestazione ha ad oggetto un bene non suscettibile di valutazione econ., non siamo in presenza di obbligazione. Quando sul testo si parla di determinabilità e di determinatezza del sogg., ma abbiamo detto che il sogg. è elemento estraneo, esterno al rapporto obbligatorio, ossia alla situazione soggettiva che abbiamo detto che il rapporto obbligatorio è relazione fra due situazioni soggettive: il soggetto può essere o determinato o determinabile, x es. il maschio concepito. Ma non è necessario che il soggetto sia determinato, egli può essere determinato anche in futuro. Quando si parla di determinabilità e di determinatezza è riferito al soggetto. Ma quali sono i criteri x individuare la situazione economica? Abbiamo già visto il ché, ma vediamo i criteri. Secondo la teoria soggettiva, la prestazione è patrimoniale quando sono le parti a stabilirlo, comunque bisogna sempre verificarlo nella pratica quando una prestazione è patrimoniale. Se le parti hanno stabilito, in base alla propria volontà, che quella prestazione abbia carattere patrimoniale, ad es. hanno stabilito un corrispettivo e questo è un criterio soggettivo x capire che la prestazione è suscettibile di valutazione economica. Questo comporta ad una conseguenza negativa, che in questo modo si potrebbe attribuire un valore economico ad una prestazione, che ad un bene che non ha un valore economico. Le parti ad es. potrebbero stabilire che il diritto alla vita potrebbe avere un corrispettivo. Ciò potrebbe essere negativo. Quindi: il criterio x la valutazione econ. non dovrebbe essere oggettivo, in base alla riconoscibilità sociale. Quindi è il costume sociale, l'ordinamento a stabilire oggettivamente (il periodo storico) se quella prestazione è suscettibile di valutazione economica. Questo comporta che se anche le parti attribuiscono valore patrimoniale ad una prestazione, ma questa di x nel contesto sociale non è una prestazione patrimoniale. Naturalmente non sarà tale, che i soggetti, le parti non hanno tale potere. Dipende dalla valutazione del contesto sociale e così si evita che vi siano prestazioni che dipendiamo dalla volontà del soggetto. Il criterio oggettivo comunque si evide, basti pensare all'evoluzione del concetto di bene, al cambiamento del costume, della società. Ad es. i centri di relax, di benessere, con una società sempre + faticosa, sono prestazioni che hanno acquistato sempre + valore patrimoniale. Quindi parliamo di riconoscibilità sociale cioè è il costume sociale, il contesto giuridico che riconosce la patrimonialità di una prestazione. Quindi il criterio soggettivo cede di fronte al criterio oggettivo. Passiamo al concetto di OBBLIGAZIONE NATURALE. Ma come si fa a distinguere l'obbligazione naturale da quella civile? Se noi diciamo è un'obbligazione naturale, attribuiamo un certo valore con determinate conseguenze, discipline. Se qual'preghiamo l'obbligazione come civile attribuiamo alla disciplina. Quando abbiamo parlato di diritto e di morale, abbiamo detto che la regola giuridica è sempre coercibile, l'ordinamento prevede delle sanzioni (se violo una norma, sarò sottoposto alle sanzioni civili), se invece violo una regola morale (che molto spesso non è giuridica) non è applicabile una sanzione (quindi regole non coercitive). Questo di regole. Ma molto spesso vi sono regole giuridiche che non prevedono la sanzione. Quindi questo è l'ipotesi dell'OBBLIGAZIONE NATURALE. L'art. 2034 (è espressione di un principio morale, ma non è una regola coercibile). Si è in presenza di un'obbligazione naturale nel momento in cui, ci sono tutti quegli accordi obbligatori, dove l'adempimento, il debitore è obbligato non in forza di un dovere giuridico ma in forza di un dovere morale e o sociale. Il creditore non ha un diritto alla prestazione, all'adempimento, ma

può ottenere l'adempimento, non può obbligare il debitore. Questo (6) è obbligato x motivi morali e sociali, ma non ha un diritto all'adempimento, non può neanche agire in giudizio, non ha azione. Ipotesi di obbligaz. naturale è il gioco o la scommessa. Chi ad es. ha perso al gioco ha un dovere morale, sociale di adempiere ma non vi sono strumenti giuridici x ottenere l'adempimento di tale prestaz. xché esse è basata su doveri morali, sociali e non su doveri giuridici. Naturalmente i doveri giuridici sono sempre in prospetto di doveri morali o sociali, ma i doveri morali o sociali possono non essere giuridici. La caratteristica dell'obbligaz. naturale è che se il debitore pone in essere la prestaz. spontaneamente (in quanto è tutto basato sulla spontaneità xché non può essere obbligato), a quel punto non è ammissibile la ripetiz. della prestazione, cioè non si può avere la sua restituz., ad es. spontaneamente pago una scommessa, non posso poi chiedere me la restituz. Se realizzato spontaneamente la prestaz. non ho + diritto alla restituzione, quindi non ho + diritto all'azione dell'indebitato. L'art. 2034: **OBBLIGAZIONI NATURALI**: Non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la prestaz. sia stata eseguita da un incapace. I doveri indicati dal comma precedente, e ogni altro x cui la legge non accorda azione ma esclude la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato, non producono altri effetti.

Non è ammessa la ripetiz., l'azione di indebitato, quindi il creditore non ha diritto di ottenere la prestaz., non ha azione giudiziaria x ottenere la prestaz., xò se il debitore effettua la prestaz. il credit. ha diritto di trattenere la prestazione. Il debitore non può chiedere la restituz. in quanto vi è stata spontanea prestazione. Nel caso in cui il debitore è incapace di intendere e di volere è prevista la ripetizione, cosiddetta solutio cadentis. Ad es. l'art. 2940 è un'ipotesi di obbligaz. naturale: **PAGAMENTO DEL DEBITO PRESCRITTO**:

Non è ammessa la ripetiz. di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto. Se avevo un debito, obbligaz. civile, e questo si è prescritto non vi è adempimento, e si prescrive anche l'obbligaz. civile, non esiste +. Rimane solo un dovere morale e sociale, quindi se il debitore si prescrive il proprio debito non ha + un dovere giuridico, ma nonostante questo dopo la scadenza effettua la prestaz. spontaneamente. Questo è paragonabile all'obbligaz. naturale, l'obbligaz. civile è prescritta ma ha l'obbligo morale e non ha diritto alla ripetizione. Lo stesso accade x il gioco e la scommessa, art. 1933: **MANCANZA DI AZIONE**: Non compete azione x il pagamento di un debito di gioco o di scommessa, anche se si tratta di gioco o di scommessa non proibiti. Il volente tuttavia non può ripetere quanto abbia spontaneamente pagato dopo l'esito di un gioco o di una scommessa in cui non vi sia stata alcuna frode. La ripetiz. è ammessa in ogni caso se il xcente è un incapace (di intendere o di volere).

Anche l'art. 627 è una ipotesi + complessa di obbligaz. naturale, presuppone la conoscenza di negozio fideiurario. Art. 627: **DISPOSIZIONE FIDUCIARIA**: 1° comma: Non è ammessa azione in giudizio x accertare che la disposiz. fatta a favore di x persona dichiarata nel testamento non soltanto apparente è che in realtà riguardano altra x persona, anche se espressioni del testamento possono indurre o far presumere che si tratta di x persona interposta. Come realmente si parla di negozio fideiurario quando il de cuius, attribuisce ad una x persona dei beni, e si evince da alcuni concetti, che quella x persona (fideiurario) dovrebbe essere obbligato a trasferire quel bene ad altro soggetto, il quale non è nominato e in onere. Immaginate che sta scritto in onere alla x persona apparente, questo sogg. (x persona apparente) ha un dovere morale non civile, xché dal testamento non è emerso gran che. Ha un dovere morale e sociale di effettuare la prestaz. a favore del de cuius. Ad es. si ha un'obbligaz. naturale, non è un obbligo xché del testamento.

rento non si evince chiaramente e il giudice non riferisce a altra mente (7) (non si capisce), quindi rimane un'obbligaz. naturale. Infatti la xona che resta nel testamento, se ha spontaneamente eseguito la disposit. fideiuciar. trasferendo i beni alla xona voluta dal testatore, non può agire x la ripetiz. salvo che sia un incapace. Questo è un ipotesi in ps complessa di obbligaz. naturale. Non vi è chiarezza, xché se è chiaro che la xona dichiarata è del tutto apparente ed ha questo onere, questo obbligo di trasferire, il problema non si pone, il problema si pone se si evincano delle disposit. ma non si riesce a capire che quella persona apparente in realtà è fittizia è una xona interposta. Questi doveri morali e sociali sono dei fatti, che sia obbligaz. naturale anche se non vi è un obbligo, è un fatto rilevante x il diritto xché questo valida positivamente i doveri morali e sociali tanto che se c'è l'adempimento prevede la non ripetiz. Li considero come fatti rilevanti, comunque l'ordinamento considera questa fatti-specie, e valuta ogni dovere morale e sociale e cerca di tutelare senza stabilire un obbligo e la validaz. positiva è proprio giustificata dal fatto che l'ordinamento non prevede la restituz., la ripetiz. Poi il fatto della dimpiimento spontaneo prevede una disciplina non coercitiva. Comunque non è indifferente, è un fatto rilevante senza effetti. Diviene fatto rilevante con effetti quando c'è lo spontaneo adempimento da parte del debitore. Quando si è in presenza di un rapporto giuridico, molto spesso come si fa a valutare che si è in presenza di un'obbligaz. naturale o di un'obbligaz. civile? Parlo della dottrina (quella che è fuori se della volontà) rammette che è fondamentale la volontà delle parti, se le parti hanno introdotto nell'accordo dei criteri soggetti vi, in base alla propria volontà hanno dato valore giuridico ad un rapporto allo xché quel rapporto ha giuridica rilevanza, se le parti non attribuiscono valore giuridico a quel rapporto, il rapporto non è giuridico. Secondo tale impostaz., ad es. se le parti hanno previsto un corrispettivo all'interno del rapporto, hanno voluto attribuire rilevanza giuridica a quel rapporto. Ma questa impostaz. non è sufficiente xché vi sono rapporti che pur mancando della volontà delle parti comunque ~~non~~ hanno rilevanza giuridica, non è possibile rimettere alla volontà delle parti adunque le parti potrebbero sottrarre giuridicità, potrebbero evitare un rapporto alla disciplina dell'ordinamento in base alla propria volontà. Invece vi sono rapporti che anche senza la volontà delle parti hanno giuridica rilevanza in quanto è l'ordinamento a stabilirlo. Qui si parla di riconoscibilità giuridica, in quanto dipende dall'ordinamento e vi è un criterio oggettivo. Un comportamento abbia o no rilevanza sociale e sempre l'ordinamento a stabilire se ha rilevanza giuridica. X concludere bisogna esaminare un altro aspetto, cioè quando si realizza l'irreperibilità? Abbiamo detto quando adempire spontaneamente ma non basta. Servono 2 requisiti che in parte abbiamo detto e che rappresentano la differenza con l'obbligaz. civile. 1) L'adempimento deve essere spontaneo, se ovvta il creditore e obbliga l'adempimento, dal punto di vista morale ha ragione ma non può obbligare me con violenza fisica, me con violenza morale, me con dolo. Se effettua la prestaz., in ipotesi di dolo (erro è un errore indotto) cioè è stato in errore ma x mia colpa ma x un rapporto di un 3° o del creditore, spesso, e se c'è la violenza fisica o morale, non c'è la spontaneità e quindi posso richiederle la restituz. Non è ammessa la ripetizione quando io ho effettuato la prestaz. x errore, non posso dire ero debitore di una scommessa di gioco e spontaneamente effettua la prestaz. x errore, non posso dire l'ho fatto x errore quindi restituiscetemi i soldi, la prestaz. è irreperibile xché la prestaz. è stata effettuata spontaneamente. La prestaz. non è spontanea quando vi è dolo, violenza fisica o morale. Altro aspetto xché si realizza l'irreperibilità, dell'impossibilità della restituz. è la capacità del debitore. È sufficiente e necessaria la capacità di intendere e di volere, non è necessaria la capacità di agire.

Se il soggetto dimostra che nel corso di è subito l'ade. impimento $\text{jur}(8)$ spontaneo, ma in una situaz. di incapacità di intendere e di volere, può chiedere l'annullamento, si applica l'art. 428: INCAPACITA' NATURALE x l'atto unilaterale e posso chiedere la restituz.

Un aspetto importante delle obbligaz. naturali, poiché l'atto della prestaz. non è un atto dovuto giuridicamente ma socialmente e moralmente, può essere chiesta l'annullamento dell'atto x incapacità. Se l'obligaz. è civile e non naturale la situaz. cambia, che fatto è dovuto e se il sogg. è incapace (ma è un atto negoziale) ma comunque siamo in presenza di un'obligaz. civile non può chiedere l'annullamento dell'atto che quello non è un atto negoziale, è un atto dovuto. Quindi nell'obligaz. naturale, proprio che fatto è negoziale posso chiedere l'annullamento dell'atto x incapacità. Nell'obligaz. civile poiché l'atto dell'adibere è dovuto, se il soggetto è incapace di intendere e di volere e ha effettuato la prestaz., non può chiedere l'annullamento.

Un ultimo aspetto da esaminare, e qui l'art. 1191 è molto chiaro.

Art. 1191: PAGAMENTO ESEGUITO DA UN INCAPACE: Il debitore che ha eseguito la prestaz. dovuta non può impugnare il pagamento a causa della propria incapacità. Se il pagamento è eseguito da un incapace ~~con~~ di intendere e di volere, in un'obligazione naturale, può chiedere la restituz. Se il pagamento è eseguito da un incapace, in un'obligazione civile egli non può impugnare il pagamento a causa della sua incapacità, che atto dovuto del solvens. Altro aspetto fondamentale: non confondere gli atti di liberalità, come ad es. la donazione, con l'obligaz. naturale. Nella pratica vi è una differenza sottile. Quando effettua la donazione non sono sottoposto a nessun obligaz., e si parla di atti di liberalità. Invece l'obligazione naturale si effettua con ANIMUS SOLVENDI, nella donazione abbiamo un ANIMUS DONANDI. Nell'obligaz. naturale vi è un dovere morale e sociale riconosciuto e giuridicamente rilevante e la fase anteriore dell'attuazione, come può essere un negozio familiare, un gioco o una scommessa x es. ecc. comunque il dovere morale e sociale è riconosciuto ed eventualmente tutti i consueti lo possono dimostrare, ma non c'è l'obbligo. Negli atti di liberalità c'è l'animus donandi, volendo c'è anche il dovere morale ma non emerge all'esterno rimane all'interno, è rimesso al soggetto. Non è atto dovuto né dal punto di vista giuridico, né dal punto di vista morale e sociale. Gli atti dell'obligaz. naturale non sono dovuti giuridicamente ma moralmente e l'obbligo morale e sociale è riconosciuto dalla società, non rimane nel proprio intimo. Ad es. nel negozio di acquisto emerge il fatto che l'apparente destinatario dovrebbe trasferire ad altri il bene, xò non è chiaro. L'esistenza del dovere morale è riconosciuta a livello sociale e dal punto di vista giuridico mentre negli atti di liberalità il dovere morale non c'è, xò pure se il fatto è rimesso al sogg. non emerge all'esterno. Molto spesso quindi si confonde la donazione con l'obligaz. naturale. Il dovere morale non è valutato dall'ordinamento, è un elemento intimo che non rileva x l'ordinamento è rilevante. Ricordatevi che nelle discipline, ~~ma~~ ~~mei~~ ~~non~~ ~~sono~~ ~~problemi~~ che si pongono volta x volta si demanda sempre a preferire la valutaz. oggettiva e non ~~la~~ ~~valutaz.~~ ~~soggettiva~~, ma x stabilire se una prestaz. è patrimoniale o meno ecc. non è mai rimesso alla volontà delle parti che altrimenti non vi sarebbe la certezza del diritto e la volontà delle parti potrebbe non rispettare la posizione dell'ordinamento.